

CAMPANIA: Obbligo della mascherina anche all'aperto ORDINANZA N. 72 pronto il verbale per contestare le violazioni di Mario Ricca

AVVISO MISURE RESTRITTIVE ANTI COVID -19

**Obbligo della mascherina anche all'aperto
e misurazione della temperatura nei negozi**

ORDINANZA REG:LE N. 72 del 24.09.2020

24.09.2020

Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha emanato in data 24.092020 L'Ordinanza n. 72 riguardante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio di contagio" che ha valore dal 24.09.2020 il provvedimento prevede, su tutto il territorio regionale,:

1) l'obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l'ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi C°;

2) l'obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, , fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto), L'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio

in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;

3) obbligo ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, non all'aperto, di effettuare la misurazione della temperatura corporea all'ingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l'accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C°. Si ritiene che, fino a eventuali chiarimenti, l'obbligo per le categorie citate è solo quello di effettuare la misurazione della temperatura e non di registrare il cliente fatta eccezione per chi dovesse registrare una temperatura superiore a 37,5. Si ritiene inoltre che, a far data 24 settembre tutti tutte le attività commerciali aperte al pubblico devono effettuare la misurazione della temperatura corporea dei propri clienti.

Oltre alle disposizioni neo introdotte continuano ad applicarsi le precedenti misure, confermate con Ordinanza n.71 del 9 settembre 2020, di cui all'Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020;

salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni vigenti sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, con il pagamento di una somma da €. 400.00 a €.1.000 sanzione raddoppiata in caso di reiterata violazione della medesima disposizione. da €. 800.00 a €.2.000 . Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Si richiamano tutti gli esercenti, gestori ed utenti alla stretta osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza. IL VIRUS NON E' STATO ANCORA SCONFITTO.

IN allegato il verbale di contestazione e l'Ordinanza n. 72

REGIONE CAMPANIA ORD 72 – VERBALE DAL 24 SETTEMBRE AL 04 OTTOBRE 2020ordinanza-n-72-del-24-settembre-2020 (1)